

PROVA PRESELETTIVA

**LEGISLAZIONE E NORMATIVA
SCOLASTICA**

a. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La COSTITUZIONE della Repubblica italiana è stata approvata dall'assemblea costituente nel 1947 ed è entrata in vigore il **primo gennaio 1948**.

Tra i PRINCIPI FONDAMENTALI troviamo i seguenti articoli che riguardano più o meno l'istruzione:

Gli articoli **2** e **3** sanciscono rispettivamente i diritti inviolabili dell'uomo e la pari dignità sociale di tutti i cittadini di fronte alla legge;

L'articolo **2** stabilisce che ogni cittadino deve poter godere dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo individuo, sia nelle formazioni sociali, all'interno delle quali si svolge il processo di formazione della sua personalità. La scuola fa parte a pieno titolo di queste formazioni sociali;

L'articolo **3** riconosce il diritto alla pari dignità sociale e all'uguaglianza davanti alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Nella scuola realizzare tale principio significa garantire il diritto allo studio;

L'articolo **9** specifica che lo Stato, attraverso il sistema d'istruzione, deve promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Nel titolo II della Costituzione:

L'articolo **30** fissa i diritti e i doveri dei genitori nel provvedere all'istruzione dei propri figli;

(Patto educativo di corresponsabilità: é il documento, che deve essere firmato da genitori e studenti contestualmente all'iscrizione a scuola, che enuclea i principi e i comportamenti che scuola, famiglia e alunni condividono e si impegnano a rispettare. Coinvolgendo tutte le componenti, tale documento si presenta dunque come strumento base dell'interazione scuola-famiglia.)

L'articolo **31** riguarda il sostegno dello Stato alle famiglie nella protezione della maternità, dell'infanzia e della giovinezza.

L'articolo **33** introduce il principio della libertà di insegnamento. La libertà è attribuita all'insegnare e non all'insegnante. Tale articolo riconosce, inoltre, alla Repubblica, il compito di organizzare il sistema di ammissione ai vari ordini e gradi di scuola, o la conclusione di essi, con l'introduzione di esami di Stato (5 ANNO SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO);

L'articolo **34** definisce la scuola come APERTA A TUTTI. Il secondo comma stabilisce la gratuità e l'obbligatorietà dell'istruzione inferiore per almeno otto anni. Il terzo e il quarto comma sanciscono il dovere dello stato di garantire a tutti i cittadini meritevoli e capaci di raggiungere i gradi più alti dell'istruzione anche se sono privi di mezzi economici. L'articolo 34 definisce l'istruzione non solo gratuita ma anche obbligatoria, poiché essa è non solo un diritto ma anche un dovere.

A SEGUITO DI REVISIONE

Oggi l'istruzione è obbligatoria per almeno 10 anni nel periodo tra i 6 ed i 16 anni di età ed è volta a far ottenere al soggetto un titolo di scuola secondaria superiore o una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni di età. L'istruzione obbligatoria, il cui mancato adempimento da parte del minore è sanzionato dalla legge, è gratuita, nel senso che non è soggetta a tasse e tributi.

OBBLIGO FORMATIVO E OBBLIGO SCOLASTICO

L'**obbligo scolastico** è il periodo di istruzione obbligatoria che va dai 6 ai 16 anni, con l'obiettivo di conseguire un titolo di studio.

L'**obbligo formativo** si estende fino ai 18 anni ed è il "diritto-dovere" di completare l'istruzione o la formazione professionale, potendo essere assolto attraverso la scuola secondaria superiore, percorsi di formazione professionale regionali o apprendistato.

Obbligo scolastico

- **Durata:** Da 6 a 16 anni.
- **Obiettivo:** Completare la scuola primaria e secondaria di primo grado, e i primi due anni di un percorso di scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, professionali) o di istruzione e formazione professionale (IeFP).
- **Assolvimento:** Frequenza scolastica o, a partire dai 15 anni, contratto di apprendistato.

Obbligo formativo

- **Durata:** Fino ai 18 anni (o fino al conseguimento di una qualifica professionale triennale entro i 18 anni).
- **Obiettivo:** Completare il diritto-dovere di istruzione e formazione, che garantisce un'adeguata preparazione al mondo del lavoro.
- **Assolvimento:** Può avvenire tramite:
 - Proseguire gli studi nel sistema scolastico (scuole superiori, istituti tecnici, professionali).
 - Frequentare un corso di formazione professionale organizzato dalle Regioni.
 - Sottoscrivere un contratto di apprendistato.
 - Frequentare corsi serali presso un Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti (CPIA).

b. LEGGE 107/2015-Legge della Buona Scuola (Renzi al governo, Giannini all'istruzione)

Obiettivi:

Affermare la centralità del ruolo della scuola nella società della conoscenza;

Innalzare il livello generale d'istruzione e i livelli di sviluppo delle competenze, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno studente;

Contrastare le diseguaglianze socio-culturali, prevenire e contrastare la dispersione e l'abbandono scolastico;

Realizzare l'idea di una scuola aperta, come laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione scolastica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;

Garantire il diritto allo studio e la tutela delle pari opportunità;

Dare piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche (**comma1**).

Il **comma 5** istituisce L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA. I docenti che ne fanno parte possono essere destinati ai seguenti tipi di attività:

Insegnamento;

Potenziamento (disciplinare, didattico ed educativo);

Sostegno;

Organizzazione, progettazione e coordinamento.

Nel **comma 7** vengono individuati alcuni obiettivi formativi prioritari:

La valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, utilizzando anche la metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). Si tratta di una metodologia che prevede l'insegnamento di contenuti in lingua straniera. Ciò favorisce sia l'acquisizione di contenuti disciplinari sia l'apprendimento della lingua straniera.

Il potenziamento delle competenze logico-matematiche e scientifiche;

Il potenziamento delle competenze musicali, artistiche, cinematografiche, e delle tecniche di produzione e diffusione di immagini e suoni, attraverso progetti che coinvolgano musei, istituti privati e pubblici presenti sul territorio;

Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica, il potenziamento delle conoscenze giuridiche, economico-finanziarie e di educazione all'imprenditorialità;

Lo sviluppo di comportamenti responsabili, di una cultura della legalità e della sostenibilità ambientale;

Il potenziamento delle discipline motorie e dell'educazione alla salute;

Lo sviluppo delle competenze digitali (T.I.C.);

Il potenziamento delle metodologie e delle attività laboratoriali;

La prevenzione della dispersione scolastica, di discriminazioni e di ogni forma di bullismo, il potenziamento dell'inclusione;

La valorizzazione della scuola come comunità attiva e aperta alle famiglie e al territorio;

L'apertura pomeridiana della scuola;

L'individuazione di percorsi e sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni;

L'alfabetizzazione in italiano come L2 attraverso il coinvolgimento di Enti locali, delle comunità di origine degli studenti stranieri, del terzo settore e dei mediatori culturali;

La definizione di un sistema di orientamento;

La riduzione del numero di alunni per classe.

Il **comma 10** introduce la realizzazione di iniziative di formazione degli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado sulle tecniche di primo soccorso.

c. AUTONOMIA SCOLASTICA (in particolare il D.P.R. 275/1999)

Interventi legislativi inerenti all'autonomia scolastica:

Legge delega n. 59/1997 (legge Bassanini)-l'articolo 21 ha approvato il *Regolamento per l'autonomia delle istituzioni scolastiche*;

Riforma federalista del titolo V della Costituzione-ha definito, in ambito scolastico, la suddivisione delle competenze tra lo Stato e le Regioni (articolo 117) e ha conferito uno specifico statuto costituzionale all'autonomia delle istituzioni scolastiche;

D.P.R. n. 275 dell'8 marzo 1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia alle istituzioni scolastiche)-Qui ha trovato attuazione l'articolo 21 della Legge Bassanini. Nell'articolo 7 si chiarisce che possono essere attivati accordi di rete riguardanti attività didattiche, di ricerca, di sperimentazione e di sviluppo, di formazione, di amministrazione e contabilità, di organizzazione e altro.

L' **AUTONOMIA** ha reso la scuola flessibile, mettendo ciascun istituto nella condizione di valorizzare l'identità culturale propria e del territorio di appartenenza, e di preservare la libertà d'insegnamento e la pluralità delle culture locali. La scuola può attuare forme flessibili nella formazione di gruppi, classi, sezioni. Può organizzare attività in collaborazione con altri istituti scolastici o con soggetti esterni per l'integrazione della scuola con il territorio, l'orientamento, la continuità. L'autonomia scolastica, infatti, prevede anche la possibilità che le scuole si associno in reti.